



Tribunale di Novara Sezione 1^a Civile

Così composto:

Dott. Bartolomeo Quatraro	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice <i>tel.</i>

- Letto il ricorso proposto da Fratelli Gonella s.n.c. di Gonella Michele e Corrado in data 7.2.2013;
- Rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 L.F.;
- Rilevato:
 - a) che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Novara in data 7.2.2013;
 - b) che tale ricorso contiene una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell'art. 161, 6 comma L.F. (come modificato dalla L. n. 134 del 7/8/2012);
 - c) che al ricorso sono allegati:
 - i bilanci degli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011);
 - la situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2012;
- Rilevato che la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:
 - la proposta,
 - il piano,
 - e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dall'art. 161;

- Dato atto che, nel suddetto termine, la ricorrente, in alternativa al proposto ricorso di concordato preventivo e con conservazione degli effetti prodotti da tale ricorso, fino all'omologazione, può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;
- Rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 9/2/2013 ed è stata pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 8.2.2013;
- Rilevato che la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- Rilevato che a carico della ricorrente e dei soci illimitatamente responsabili è pendente l'istanza di fallimento n. 185/2012 proposta da Petrolifera Ticino S.p.A.;
- Rilevato che nel procedimento per dichiarazione di fallimento, previamente instaurato, la società debitrice è comparsa, domandando concedersi termine per il deposito di domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.f.; che il creditore istante ha insistito per la dichiarazione di fallimento;
- Ritenuto che, quanto al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato preventivo, secondo alcuni interpreti occorre disporre la sospensione (in senso atecnico, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto del deposito della proposta di concordato preventivo, sino alla definizione della relativa procedura, soluzione, questa, contestata in quanto, determinando la necessità di una riassunzione, è apparsa foriera di originare problemi di coordinamento con le norme che prevedono espressamente la contestualità tra il provvedimento negativo sulla proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento. E' invalsa, allora, nella prassi, la soluzione alternativa di trattare

congiuntamente i due procedimenti (cioè quello per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo), affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

- Ritenuto che tale interpretazione, accolta anche da questo Tribunale in quanto maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163, 173, 179 e 180 LF, comporta che, nel caso di specie, il Collegio – previa riunione della domanda di concordato preventivo alla istanza di fallimento n. 183/2012 - procederà dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato che Santi & S. S.r.l. si è riservata di depositare nel termine all'uopo assegnatole e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima, valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Dispone la riunione della domanda ex art. 161, comma VI, l.f. depositata da fratelli Gonella S.n.c. di Gonella Michele e Corrado alla istanza di fallimento n. 185/12.

Nomina il giudice Dott.ssa Elisa Tosi, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "raccogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, ritenuti necessari od utili alla decisione del Tribunale) e per relazionare nella Camera di consiglio che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

ASSEGNA

alla ricorrente il termine di gg. 60 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, una domanda ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino all'omologa, gli effetti prodotti dal proposto ricorso;

AVVERTE

la ricorrente che sino a tale data potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero a pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182 quinquies commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. nella successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile, di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

RISERVA

all'esito del deposito di idonea perizia asseverata da parte della ricorrente ogni decisione in ordine alla richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Maggiora di cui il socio illimitatamente responsabile, Sig. Gonella Michele, è comproprietario;

DISPONE


che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 10/3/2013, a cura della ricorrente, sul/sui quotidiano/i La Stampa e Corriere di Novara e sul sito www.astegiudiziarie.it.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 13/2/2013

Il Presidente



15/2/13

